

LE RISORSE PER GLI ITS

Le risorse stanziare sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296/2006 sono assegnate agli Istituti Tecnici Superiori sulla base di:

- a) criteri e requisiti minimi di avvio e riconoscimento del titolo, ai fini dell'accesso iniziale al Fondo;
- b) indicatori di realizzazione e di risultato, ai fini del mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso al finanziamento del Fondo.

a) Criteri e requisiti minimi di accesso iniziale al Fondo

Al fine di accesso iniziale al Fondo, le Fondazioni I.T.S. devono:

- essere ricomprese nei "Piani territoriali" delle Regioni, di cui all'articolo del D. P. C.M 25/01/2008, che specificano anche i diplomi dei relativi percorsi attuabili;
- disporre di un patrimonio che garantisca la completa realizzazione di un ciclo completo di percorsi e l'avvio di uno successivo (**indice di patrimonializzazione**);
- disporre di risorse dedicate - strutturali, professionali, strumentali, logistiche – rese disponibili dai Soci, tali da garantire una loro partecipazione attiva (**indice di partecipazione attiva**);
- avere una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito interregionale e internazionale, funzionali a garantire una ricaduta dell'attività formativa ulteriore rispetto al territorio di riferimento, almeno in termini di occupabilità/mobilità dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese (**indice di relazione**).

b) Indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso del finanziamento del Fondo

Ai fini del mantenimento dell'autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso del finanziamento del Fondo, le Fondazioni I.T.S. sono valutate, a norma dell'articolo 14 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, anche con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero per lo Sviluppo economico e della competente Commissione della Conferenza delle Regioni, in base ai seguenti indicatori e descrittori di realizzazione e di risultato:

- **attrattività:** selezione in ingresso (n. allievi iscritti /n. richieste di iscrizione); successo formativo (n. iscritti/n. allievi qualificati);
- **occupabilità:** tasso di occupazione coerente a 6 mesi e a 12 mesi dal conseguimento del titolo (n. occupati coerenti/n. iscritti);
- **professionalizzazione/permanenza in impresa:** numero di ore formative sviluppate in contesti di impresa;
- **partecipazione attiva:** ore docenza di personale di impresa/ore totali; ore sviluppate in laboratori di imprese o laboratori di ricerca/ore totali; ore docenza universitaria /ore totali;

- **reti interregionali:** numero di allievi; numero di ore sviluppate in imprese nazionali/estere; numero di formatori; numero di ore provenienti da imprese, istituzioni formative di altri Regioni/Stati.

Il costo standard dei percorsi degli I.T.S. è determinato su base capitaria nella misura prevista dall'allegato C) al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (6/8 euro ora/allievo). Tale standard non comprende i costi relativi ai periodi di apprendimento in regioni diverse da quella di frequenza e/o all'estero. In tale costo sono comprese anche le spese per gli esami finali.

Le Regioni stabiliscono i criteri per la determinazione dell'importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte delle Fondazioni I.T.S.. Gli studenti degli I.T.S. versano la tassa regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari ed accedono ai medesimi benefici.